

Regione Trentino-Alto Adige

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 14 settembre 2006, n.47

Modifiche del regolamento sulla qualita' dell'aria.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione trentino Alto
Adige n. 41 del 10 ottobre 2006)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 3310 dell'11
settembre 2006,

Emana

il seguente regolamento:

Registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 2006, registro n. 1,
foglio n. 26

Art. 1.

1. L'art. 1 del decreto del Presidente della provincia 31 marzo
2003, n., e' cosi' sostituito:

«1. Il presente regolamento, in attuazione degli articoli 10 e 22
della legge provinciale 16 marzo 2000, n. 8, di seguito denominata
legge, disciplina la valutazione e la gestione della qualita'
dell'aria, il piano della qualita' dell'aria, i programmi per la
riduzione e la prevenzione dell'inquinamento atmosferico, i piani
d'azione, nonche' le relative norme tecniche ed i valori limite di
qualita' dell'aria.

2. Il presente regolamento da' inoltre attuazione alle seguenti
direttive europee:

a) direttiva 1996/62/CE del Consiglio del 27 settembre 1996 in
materia di valutazione e gestione della qualita' dell'aria ambiente;

b) direttiva 1999/30/CE del Consiglio del 22 aprile 1999
concernente i valori limite di qualita' dell'aria ambiente per il
biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le
particelle e il piombo;

c) direttiva 2000/69/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 16 novembre 2000 concernente i valori limite per il benzene ed il
monossido di carbonio nell'aria ambiente;

d) direttiva 2002/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del
12 febbraio 2002 relativa all'ozono nell'aria;

e) direttiva 2004/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 15 dicembre 2004 concernente l'arsenico, il cadmio, il mercurio,
il nickel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria
ambiente.».

Art. 2.

1. La lettera d) del comma 1 dell'art. 2 del decreto del
Presidente della provincia 31 marzo 2003, n. 7, e' cosi' sostituito:

d) ossidi di azoto: la somma di monossido e biossido di azoto
aggiunta nella misura di parti per miliardo ed espressa come biossido
di azoto in microgrammi per metro cubo; ».

Art. 3.

1. Il comma 2 dell'art. 3 del decreto del Presidente della provincia 31 marzo 2003, n. 7, e' cosi' sostituito:

«2. Nel piano va previsto il raggiungimento dei valori limite di cui all'allegato A nel minor tempo possibile e comunque nel rispetto dei termini temporali in esso stabiliti. Nelle zone in cui i valori limite sono superati in modo rilevante, va previsto il graduale raggiungimento dei limiti nel rispetto dei margini di tolleranza stabiliti dalle direttive europee. Per evitare che in futuro vi sia il rischio di superamento dei valori limite, il piano prevede, per tali zone, valori obiettivo di qualita' dell'aria.».

2. La lettera b) del comma 3 dell'art. 3 del decreto del Presidente della provincia 31 marzo 2003, n. 7, e' cosi' sostituita:

«b) le zone in cui e' prevedibile il superamento di almeno una delle soglie annuali di cui all'allegato B; ».

3. Il comma 6 dell'art. 3 del decreto del Presidente della provincia 31 marzo 2003, n. 7, e' abrogato.

Art. 4.

1. Il comma 2 dell'art. 5 del decreto del Presidente della provincia 31 marzo 2003, n. 7, e' cosi' sostituito:

«2. I programmi di cui al comma 1 sono elaborati ed approvati dagli enti territorialmente competenti sulla base di un accordo di programma.

Il piano stabilisce i soggetti che devono concorrere a tale accordo e le modalita' di applicazione dello stesso per ogni singola zona.»

Art. 5.

1. L'art. 7 del decreto del Presidente della provincia 31 marzo 2003, n. 7, e' cosi' sostituito:

«Art. 7 (Piano di azione). - 1. Nelle zone di azione di cui all'art. 3, comma 3, lettera b), e' applicabile il piano di azione al fine di tutelare la popolazione da conseguenze a breve termine per la salute e per evitare il rischio di superamento dei valori limite di cui all'allegato A.

2. Il piano di azione e' applicato qualora presso una delle stazioni di misura presenti in una zona di azione venga raggiunta una delle soglie annuali di cui all'allegato B. L'applicazione del piano di azione e' attuata l'anno successivo a quello in cui e' stata raggiunta tale soglia.

3. Qualora in una zona di azione dovessero ricorrere le condizioni di cui al comma 2, i programmi di cui all'art. 5 devono essere rivisti ed adeguati per garantire il raggiungimento degli obiettivi di qualita' dell'aria di cui all'art. 3, comma 2.».

Art. 6.

1. L'art. 8 del decreto del Presidente della provincia 31 marzo 2003, n. 7, e' cosi' sostituito:

«Art. 8. (Contenuto del piano di azione). - 1. Il piano di azione prevede:

a) l'organizzazione della rete di misura, la definizione dei cicli di monitoraggio di riferimento, nonché le modalità di calcolo dei valori da considerare per il confronto con le soglie di cui all'allegato B;

b) interventi immediati al fine di ridurre in tempi brevissimi le concentrazioni degli inquinanti, quando sia prevedibile, nel breve periodo, il raggiungimento di una delle soglie di allarme di cui all'allegato B;

c) interventi nel breve periodo mirati alla riduzione delle concentrazioni di inquinanti nell'aria ambiente, una volta raggiunta una delle soglie di azione di cui all'allegato B, al fine di ridurre il tempo di esposizione della popolazione ad elevati valori di concentrazione degli inquinanti nell'aria;

d) interventi nel medio periodo mirati alla preventiva riduzione delle concentrazioni di inquinanti nell'aria ambiente, una volta raggiunta una delle soglie annuali di cui all'allegato B, al fine di creare le condizioni per garantire il rispetto dei valori limite di cui all'allegato A;

e) modalità di informazione della popolazione affinché la stessa possa assumere comportamenti adeguati alla protezione della propria salute e dell'ambiente;

i) modalità per l'emanazione dei necessari provvedimenti.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono individuati in base al tipo di sostanza inquinante, in relazione alle maggiori sorgenti di emissione ritenute responsabili della sua formazione ed in funzione dell'andamento temporale delle concentrazioni.

3. Gli interventi di cui al comma 1 sono attuati in base alle concrete possibilità di incidere sulla concentrazione di un determinato inquinante ed in funzione della persistenza dei fenomeni che ne sono all'origine.

4. Le modalità per l'applicazione del piano di azione sono riportate all'allegato B, parte I.»

Art. 7.

1. L'art. 9 del decreto del Presidente della provincia 31 marzo 2003, n. 7, è così sostituito:

«Art. 9. (Piano di azione ozono). - 1. Il piano di azione per l'ozono è adottato su tutto il territorio provinciale indipendentemente dalla suddivisione dello stesso ai sensi dell'art. 3, comma 3.

2. Il piano di azione per l'ozono si applica immediatamente qualora in una stazione di misura venga raggiunta una delle soglie di cui all'allegato C. A tale scopo possono essere impiegati anche sistemi di previsione per consentire agli organi competenti di intervenire nei tempi più brevi possibili.

3. Le modalità per l'applicazione del piano di azione per l'ozono sono riportate all'allegato C, parte I. Esse devono essere individuate in osservanza di quanto disposto all'art. 8, commi 2 e 3.»

Art. 8.

1. I commi 3 e 4 dell'art. 10 del decreto del Presidente della provincia 31 marzo 2003, n. 7, sono così sostituito:

«3. L'Agenzia provinciale per l'ambiente rileva i valori di concentrazione di arsenico, cadmio, nickel e benzo(a)pirene nell'aria ambiente a partire dal 10 gennaio 2007 secondo le modalità previste

dalla direttiva 2004/107/CE.

4. L'Agenzia provinciale per l'ambiente esegue misure in continuo delle concentrazioni di PM_{2,5} in siti in cui viene misurato il PMIO. Entro il 2008 l'Agenzia eseguirà misure sperimentali di PMI e del numero di particelle.».

Art. 9.

1. L'art. 11 del decreto del Presidente della provincia 31 marzo 2003, n. 7, è così sostituito:

«Art. 11. (Disposizioni transitorie). - 1. Fino alla data entro la quale dovranno essere rispettati i valori limite di cui all'allegato A, restano anche in vigore i valori limite ed i valori guida della normativa nazionale.

2. Fino a quando i sistemi di misura delle particelle (PM₁₀) non saranno conformi a quanto stabilito all'art. 10, comma 2, a tutti i valori misurati si applica un fattore di correzione pari a 1,3.».

Art. 10.

1. Gli allegati A, B e C del decreto del Presidente della provincia 31 marzo 2003, n. 7, sono sostituiti dagli allegati A, E e C del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 14 settembre 2006

Durnwalder

(Omissis).